

TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.n. 8818/2012

Il Tribunale di Salerno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - dott. Salvatore Russo | Presidente |
| dott. Andrea Ferraiuolo | Giudice |
| - dott. Alessandro Brancaccio | Giudice estensore |

ha emesso il seguente:

DECRETO

(ART. 99, COMMA 11, R.D. N. 267/1942)

nella causa iscritta al n. 8812/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

BANCA S.P.A. con sede legale (OMISSIS) n. 1, cod. fisc. (OMISSIS) e p. iva (OMISSIS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa, in virtù di procure generali alle liti, dagli avv.ti (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv.(OMISSIS);

RICORRENTE-OPPONENTE

SOCIETÀ S.R.L., cod. fisc. (OMISSIS), in persona del curatore, dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, dall'avv. (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia (OMISSIS)

RESISTENTE-OPPOSTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato, ai sensi dell'art. 98 r.d. n. 267/1942, in data 27 dicembre 2012 e regolarmente notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, "BANCA S.P.A." conveniva in giudizio il fallimento della "SOCIETÀ S.R.L." in liquidazione, onde sentir dichiarare il proprio diritto ad essere ammessa allo stato passivo per la complessiva somma di euro 1.568.153,66, oltre interessi convenzionali dall'emissione dei decreti ingiuntivi n. 397/2008 e il 1621/2008 del Tribunale di Salerno e fino alla pronuncia della sentenza dichiarativa, oltre imputazione delle somme ricevute per euro 321.500,00, come per legge.

A sostegno dell'opposizione, deduceva che: con domanda spiegata a norma dell'art. 99 r.d. n. 267/1942, nel premettere di essere creditrice della "SOCIETÀ S.R.L." in liquidazione per il complessivo importo di euro 1.889.653,66, di cui euro 1.015.297,14 in forza di decreto ingiuntivo n. 397/2008 ed euro 874.356,12 per effetto del decreto ingiuntivo n. 1621/2008, entrambi emessi dal Tribunale di Salerno e non opposti, di aver iscritto ipoteca giudiziale sul cespite riportato nel catasto terreni del comune di Eboli al foglio 9, p.lla 217, il 24 gennaio 2008, al n. 3467 R.G. e al n. 55 R.P., e di aver incassato, nel corso del procedimento di concordato preventivo ed in esecuzione del relativo piano, la somma di euro 321.500,00, derivante proprio dalla vendita del bene gravato dalla garanzia reale, aveva chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare per l'importo di euro 1.568.153,66: con decreto del 28 novembre 2012, il giudice delegato aveva disatteso la

domanda di ammissione sul presupposto che l'accertamento del credito richiesto dall'istante avrebbe determinato effetti ostativi all'esercizio dell'azione revocatoria del pagamento di euro 321.500,00; il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva disposto la propria esclusione dal passivo concorsuale era illegittimo, giacché la possibilità di agire per la revocatoria del pagamento della somma di euro 321.500,00, ricevuta dall'opponente nel corso del concordato preventivo a deconto del maggiore avere, non era preclusa dall'ammissione del restante credito di euro 1.568.153,66 vantato nei confronti della società fallita.

Nel costituirsi in giudizio, il fallimento della "SOCIETÀ S.R.L." in liquidazione, dopo aver eccepito l'utilizzabilità, ai fini della decisione dell'incidente cognitivo di cui all'art. 98 r.d. n. 267/1942, dei soli documenti prodotti con ricorso e disconosciuto la conformità agli originali delle copie dei decreti ingiuntivi su cui la ricorrente ha incentrato la propria pretesa creditoria, contestava la fondatezza dell'opposizione, assumendo che il giudice delegato avrebbe correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario in virtù di una compensazione, la valutazione giudiziaria investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza, sicché il provvedimento di accoglimento della domanda comporta l'implicito riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa e preclude al fallimento la possibilità di impugnare quel medesimo titolo.

La causa, di natura strettamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2014 senza concessione di termini per il deposito di memorie.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In via preliminare, occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, regolato, ai sensi dell'art. 99 r.d. n. 267/1942, dal principio dispositivo al pari di qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, l'unico materiale probatorio utilizzabile ai fini decisori è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, a norma degli artt. 210 e 213 c.p.c., di talché, qualora il creditore la cui istanza di ammissione al passivo sia stata respinta dal giudice delegato ometta di allegare al ricorso in opposizione la documentazione già depositata in sede di verifica, quest'ultimo deve essere disatteso nella sua interezza o limitatamente ai fatti costitutivi privi di adeguato supporto istruttorio, non potendo il tribunale esercitare poteri inquisitori attraverso cui sopperire all'inerzia di parte (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 8 novembre 2010, n. 22711; Cass. ord. 16 gennaio 2012, n. 493; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972).

Come risulta per tabulas, la "BANCA S.P.A." ha prodotto, unitamente al ricorso in opposizione, la documentazione posta a fondamento della domanda di ammissione allo stato passivo, in tal modo assolvendo, ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., l'onere probatorio sulla stessa gravante. L'opponente, inoltre, ha esibito in originale i decreti ingiuntivi n. 397/2008 e n. 1621/2008 del Tribunale di Salerno, id est i titoli giudiziali sui quali ha incentrato la domanda di insinuazione al passivo, rendendo, di riflesso, giuridicamente irrilevante il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche effettuato dal fallimento, peraltro in maniera del tutto generica, con la memoria di costituzione.

Ciò posto, nel proporre la domanda di ammissione al passivo concorsuale della "SOCIETÀ S.R.L." in liquidazione, la "BANCA S.P.A.", contrariamente a quanto sostenuto dalla curatela, non ha dedotto alcuna compensazione tra il credito derivante dai decreti ingiuntivi n. 397/2008 e n. 1621/2008 del Tribunale di Salerno ed altro credito vantato nei propri confronti dalla società fallita, ma ha solo dato atto di aver ricevuto, in forza dell'ipoteca giudiziale accesa sulla base del primo provvedimento monitorio, la somma di euro

321.500,00 e, dunque, un pagamento parziale scaturente da uno degli stessi titoli posti a fondamento dell'istanza di cui all'art. 93 r.d. n. 267/1942.

Alteris verbis, l'opponente non ha invocato, quale modalità estintiva di un'obbligazione, a norma dell'art. 1241 cod. civ., la parziale compensazione tra il proprio credito di maggiore consistenza, per come cristallizzato nei decreti ingiuntivi irrevocabili, e un minor credito vantato dalla società fallita per effetto di altri e diversi rapporti giuridici intercorsi tra le parti, ma ha rappresentato di aver incassato, a fronte del complessivo credito di euro 1.889.653,66, la somma di euro 321.500,00 in virtù di un pagamento derivante da una delle medesime cause negoziali in forza della quali è stata spiegata la domanda di ammissione al passivo.

La compensazione stricto sensu, invero, presuppone l'autonomia dei rapporti giuridici cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre, quando questi ultimi traggono origine da un'unica fattispecie contrattuale, si configura la cosiddetta compensazione impropria, in presenza della quale la valutazione delle reciproche pretese implica solo un mero accertamento contabile di dare ed avere (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2009, n. 15796; Cass. 30 marzo 2010, n. 7624; Cass. 10 novembre 2011, n. 23539).

Ne deriva che, non avendo la "BANCA S.P.A." richiesto l'insinuazione al passivo per un credito inferiore a quello originario sulla base di un'eccezione di compensazione con un controcredito vantato dalla società fallita in forza di rapporti giuridici diversi da quelli consacrati nei suddetti decreti ingiuntivi, l'indagine del giudice delegato non poteva in alcun modo riguardare la validità e l'efficacia del titolo dal quale sarebbe derivato il credito compensato, sicché, in mancanza di qualsiasi accertamento al riguardo, l'ammissione dell'opponente per il richiesto importo di euro 1.568.153,66 non avrebbe comportato, in pregiudizio della massa, alcuna preclusione endoconcorsuale nell'instaurazione dell'azione revocatoria diretta a conseguire la declaratoria di inopponibilità del pagamento di euro 321.500,00, ricevuto, nel corso del concordato preventivo, a deconto della maggiore pretesa creditoria scaturente dai saldi passivi dei conti correnti sottesi all'emanazione dei provvedimenti monitori. Ed infatti, l'ammissione al passivo concorsuale di un credito residuo non preclude la revocabilità dei pagamenti parziali effettuati dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, giacché non impedisce al curatore la proposizione dell'azione di inefficacia degli atti estintivi delle maggiori ragioni creditorie, implicando un accertamento in ordine alla sussistenza del titolo giustificativo di quel residuo, ma non anche circa l'insussistenza di un credito più consistente, di talché prescinde da indagini sulla validità e sull'opponibilità nei confronti della massa dei parziali pagamenti antecedenti, pur se indicati dal ricorrente per chiarire contabilmente il motivo della limitazione della propria pretesa rispetto ad un credito originario di maggior importo, e lascia impregiudicate le relative questioni (cfr., ex plurimis, Cass. 7 giugno 1988, n. 3848; Cass. 3 giugno 1991, n. 6237; Cass. 18 maggio 2005, n. 10429; Cass., Sez. Un., 14 luglio 2010, n. 16508).

Nel caso di ammissione al passivo di un credito residuo, l'azione revocatoria può essere de plano esercitata, dal momento che la preclusione endofallimentare formata in relazione all'ammissione del credito insoddisfatto per versamenti non effettuati non si estende alla parte di credito già soddisfatto, anche se dipendente dal medesimo titolo, in ragione dell'autonomia che caratterizza i singoli pagamenti posti in essere.

In tale ipotesi, invero, l'accertamento dell'esistenza di una posizione creditoria da parte del giudice delegato determina un effetto preclusivo in relazione all'avvenuta quantificazione del credito ammesso, ma non

anche con riferimento agli adempimenti precedentemente intervenuti, per i quali, di conseguenza, non era stata formulata alcuna richiesta di insinuazione al passivo.

L'identità del titolo posto a base di quest'ultima istanza con quello in ragione del quale erano stati in precedenza effettuati i versamenti dovuti non è sufficiente per configurare una preclusione rispetto all'esercizio di un'azione finalizzata alla declaratoria di inefficacia di tali pagamenti, giacché, in sede di ammissione, l'indagine del giudice delegato è circoscritta alla disamina dell'esistenza delle condizioni necessarie per raccoglimento della relativa richiesta e non si estende, dunque, ad una verifica in ordine all'opponibilità alla massa dei parziali pagamenti antecedenti, che, peraltro, costituendo atti giuridici del tutto autonomi tra loro, sono individualmente assoggettabili ad azione revocatoria, a norma dell'art 67, comma 2, r.d. n. 267/1942.

In definitiva, solo quando un creditore, nel proporre la domanda di insinuazione al passivo, eccepisca, ai sensi dell'art. 56 r.d. n. 267/1942, la parziale compensazione tra il proprio credito di maggiore consistenza ed un minor credito vantato dal fallito per effetto di un diverso rapporto giuridico, l'esame del giudice delegato investe la validità, l'efficacia e la consistenza del titolo posto a fondamento della pretesa, con la conseguenza che il decreto di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della stessa pretesa e determina una preclusione endofallimentare, operante in ogni eventuale giudizio promosso per impugnare o contestare il titolo dal quale scaturisce il credito opposto in compensazione.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il fallito ha assolto solo in parte le obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico ad esecuzione continuata, quale il contratto di conto corrente bancario, il provvedimento di ammissione al passivo del credito rimasto insoluto, emanato in conformità alla richiesta del creditore, non presuppone neanche implicitamente una valutazione sulla validità e sull'efficacia dei pagamenti in precedenza effettuati in suo favore, di talché, non essendosi formato alcun giudicato endofallimentare su questi ultimi, l'azione revocatoria resta esperibile con riguardo agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore.

Pertanto, nella fattispecie *de qua agitur*, non avendo l'opponente eccepito alcuna compensazione nel formulare la domanda di insinuazione al passivo, il credito, fondato su titoli di formazione giudiziale opponibili al fallimento, doveva essere ammesso nella misura di euro 1.568.153,66, dal momento che l'accoglimento di tale istanza giammai avrebbe precluso la proposizione dell'azione revocatoria del pagamento della somma di euro 321.500,00, attesa l'insussistenza di qualsiasi accertamento giudiziale in ordine all'efficacia di tale atto solutorio nei confronti della massa.

Né assume alcuna rilevanza, al fine di sostenere che l'opponente abbia dedotto una compensazione parziale tra il proprio credito ed un credito minore della società fallita, l'indicazione, nell'istanza di ammissione al passivo per la somma di euro 1.568.153,66, dell'avvenuta detrazione dall'importo di euro 1.889.653,66, corrispondente alla pretesa originariamente vantata in virtù dei decreti ingiuntivi n. 397/2008 e n. 1621/2008 del Tribunale di Salerno, di quello di euro 321.500,00, pari al pagamento ricevuto nel corso del concordato preventivo, atteso che la "BANCA S.P.A." in tal modo, ha solo evidenziato che il credito derivante dal primo dei due provvedimenti monitori, assistito da garanzia ipotecaria, era stato parzialmente soddisfatto per effetto di un adempimento posto in essere della "SOCIETÀ S.R.L." in liquidazione sulla base di quel medesimo titolo giudiziale e non già in forza dell'estinzione di un'obbligazione assunta nei confronti di quest'ultima in virtù di un distinto rapporto giuridico.

in conclusione, in accoglimento dell'opposizione, la "SOCIETÀ S.R.L." " deve essere ammessa allo stato passivo del fallimento della "SOCIETÀ S.R.L." in liquidazione, in via chirografaria, per la complessiva somma di euro 1.568.153,66, oltre interessi convenzionali dalla data di emanazione dei decreti ingiuntivi n. 397/2008 e n. 1621/2008 e fino a quella di presentazione della domanda di concordato preventivo (21 marzo 2008), ai sensi degli artt. 55 e 169 r.d. n. 267/1942, dovendo la sospensione del decorso degli interessi moratori retroagire a tale momento per effetto della consecuzione Ira le due procedure concorsuali (cfr, ex ceteris, Cass. 20 aprile 1994, n. 3774; Cass. 15 febbraio 1995, n. 1638; Cass. 15 giugno 2000, n. 8160; Cass. 28 maggio 2012, n. 8439).

P.Q.M.

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'ammissione della "BANCA S.P.A." allo stato passivo del fallimento della "SOCIETÀ S.R.L." in liquidazione, in via chirografaria, per la complessiva somma di euro 1.568.153,66, oltre interessi convenzionali dalla data di emanazione dei decreti ingiuntivi n. 397/2008 e n. 1621/2008 e fino a quella di presentazione del ricorso per ammissione al procedimento di concordato preventivo (21 marzo 2008);

2. condanna l'opposto fallimento alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito ammesso al passivo concorsuale, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 9.000,00 per compenso, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio ed euro 4.000,00 per la fase introduttiva, oltre Cap ed Iva, a norma degli artt. 4 e segg. D.M. n. 140/2012 e dell'allegato 1), tabella A, applicabili ratione temporis.

Si comunichi.

Salerno, li 20 maggio 2014

Il Presidente

Dott. Salvatore Russo

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione dei dati sensibili, nel rispetto della privacy.*